Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 17 ottobre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1973, n. **607.**

Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369 e 14 agosto 1969, n. 593, con i quali lo stesso statuto venne modificato;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia, in data 13 giugno 1973, per dare attuazione al decentramento amministrativo, su piano regionale, dell'attività della Banca d'Italia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Allo statuto della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369 e 14 agosto 1969, n. 593, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 30. — Al comma secondo, il testo del secondo periodo viene sostituito dal seguente:

« Il loro numero varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole sedi, da sette a quattordici ed è elevabile fino a venti per le sedi site in comuni capoluoghi di regione ».

Art. 34. — Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il numero dei consiglieri varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole succursali, da quattro a dieci ed è elevabile fino a quattordici per le succursali site in comuni capoluoghi di regione. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per due anni e si rinnovano per metà ogni anno ».

Art. 37. — Dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« I direttori delle filiali site in comuni capoluoghi di regione, nei limiti stabiliti dai regolamenti interni dello istituto, coordinano l'attività delle filiali della regione ed espletano compiti attribuiti alla Banca in materia di vigilanza bancaria con riferimento all'intero territorio regionale ».

Art. 40. — Restano soppressi il primo ed il terzo comma.

Art. 61. — La parola « Provincia » viene sostituita con la parola « Regione ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1973

LEONE

RUMOR — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 26. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. **608**.

Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento e del mutamento del titolo del beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo, in Salò.

N. 608. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Brescia in data 30 settembre 1971, integrato con dichiarazione del 29 dicembre 1972, relativo all'incorporazione del territorio della parrocchia di S. Bartolomeo, in Salò, nella limitrofa parrocchia di S. Bernardino abate, in Serniga, ed al trasferimento del beneficio parrocchiale, con il mutato titolo di S. Francesco d'Assisi, nel quartiere Vallotti di Brescia.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 28. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. **609**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Bartolomeo apostolo e di S. Luigi Gonzaga, nel comune di Ovaro.

N. 609. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine in data 1° giugno 1972, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Bartolomeo apostolo, in frazione Cludinico e di S. Luigi Gonzaga, in frazione Muina del comune di Ovaro (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 18. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1973, n. **610**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Antonio abate e di S. Sebastiano, nel comune di Odolengo Grande.

N. 610. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 27 ottobre 1972, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Antonio abate, in frazione S. Antonio della Serra, e di S. Sebastiano, in frazione Cicengo del comune di Odolengo Grande (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 24. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1973, n. **611**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di Santa Maria e di S. Agata, nel comune di Pontestura.

N. 611. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 27 ottobre 1972, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di Santa Maria, in frazione Rocchetta, e di S. Agata, ambedue nel comune di Pontestura (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 23. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1973, n. **612**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di S. Michele arcangelo e di S. Margherita V. M., nel comune di Trasaghis.

N. 612. Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Udine in data 1° marzo 1972, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Michele arcangelo, in frazione Braulins, e di S. Margherita V. M., nel comune di Trasaghis (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 25. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973.

Trasformazione in misura fissa dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i salariati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma e 21, secondo e terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 626, la quale ha previsto la proroga fino alla fine del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1966 delle esenzioni contributive e delle riduzioni nelle misure dei contributi previsti dal decreto-legge 31 agosto 1964, n. 706, convertito nella legge 21 ottobre 1964, n. 999;

Visto l'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249 che ha disposto, a decorrere dal 1° marzo 1968, la concessione al personale in attività di servizio delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di un assegno integrativo mensile;

Visto l'art. 23 della stessa legge 18 marzo 1968, n. 249 che ha previsto, con effetto dal primo giorno successivo a quello della sua entrata in vigore, l'estensione nei confronti di tutto il personale operaio delle amministrazioni statali, delle disposizioni contenute negli articoli 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 e nella tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardanti il personale operaio del Ministero della difesa;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373 e 5 giugno 1965, n. 749, concernenti norme sul conglobamento dell'assegno temporaneo e mensile negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, recante l'aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, il quale ha sostituito le tabelle *A* e B_1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali, allegate alla legge 21 luglio 1965, numero 903, con nuove tabelle *A* e B_1;

Visto altresì l'art. 26 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, recante l'aumento del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al fondo per l'adeguamento delle pensioni;

Vista la legge 1° agosto 1969, n. 464, che ha disposto, a favore del personale in attività di servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 1969, l'aumento dell'assegno integrativo mensile di cui al citato art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto, pertanto, di dover modificare, per effetto delle cennate disposizioni di legge, i vigenti contributi in misura fissa per i salariati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 16, comma primo, ed all'art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti per la categoria dei salariati di ruolo e stagionali dipendenti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sono ragguagliati nelle misure fisse stabilite nelle tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H* allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dalle date indicate nelle tabelle allegate al decreto stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

COPPO — MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1973
Registro n. 7 Lavoro e prev. soc., foglio n. 333

TABELLA *A*

In vigore dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1966

CATEGORIA	Fondo adeguamento pensioni (contributo giornaliero)	Assicurazione contro la t.b.c.	Totale contributo giornaliero	Marca settimanale		Classi di contribuzione
				per gli operai iscritti alla invalidità vecchiaia e t.b.c.	per gli operai iscritti alla sola invalidità e vecchiaia	
Capi operai	874	92	966	32	29	9ª
Capi d'arte	798	84	882	32	29	9ª
Operai specializzati	722	76	798	27	25	8ª
Operai tecnici e di lavorazione	684	72	756	27	25	8ª
Operai qualificati e primi verificatori	665	70	735	23	21	7ª
Operai comuni di 1ª classe	646	68	714	23	21	7ª
Operai comuni	589	62	651	23	21	7ª

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

TABELLA *B*

Salariati assunti per lavori di carattere stagionale
(Art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265)

In vigore dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 *dicembre* 1966

CATEGORIA	Fondo adeguamento pensioni		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupaz.	Contributo ENAOLI	Contributo globale giornaliero		Marca sett.	Classe di contribuzione
	A carico Amm.ne	A carico dipendente	A carico Amm.ne	A carico Amm.ne	A carico Amm.ne	A carico Amm.ne	a carico dipendente		
Operai qualificati	366,85	184,15	58	66,70	4,35	495,90	184,15	24	6ª
Operai comuni di 1ª classe . .	341,55	171,45	54	62,10	4,05	461,70	171,45	24	6ª
Operai comuni .	272 —	136,50	43	49,45	3,20	367,65	136,50	21	5ª

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

TABELLA *C*

In vigore dal 1° *maggio* 1968

CATEGORIA	Fondo adeguamento pensioni	Assicurazione contro la t.b.c	Contributo globale mensile	Marca mensile (tabella *A*)		Classe di contribuzione
				per gli operai iscritti alla invalidità vecchiaia e t.b.c.	per gli operai iscritti alla sola invalidità	
Capi operai	31.616	3.328	34.944	192	178	12ª
Capi d'arte	28.652	3.016	31.668	172	160	11ª
Operai specializzati	27.170	2.860	30.030	172	160	11ª
Tecnici di lavorazione	26.182	2.756	28.938	156	144	10ª
Operai qualificati	25.194	2.652	27.846	156	144	10ª
Operai comuni	23.712	2.496	26.208	156	144	10ª

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

TABELLA *D*

In vigore dal 1° *agosto* 1968

CATEGORIA	Fondo adeguamento pensione	Assicurazione contro la t.b.c.	Contributo globale mensile	Marca mensile (tabella *A*)		Classe di contribuzione
				per gli operai iscritti alla invalidità vecchiaia e t.b.c.	per gli operai iscritti alla invalidità e vecchiaia	
Capi operai	34.362	3.328	37.690	192	178	12ª
Capi d'arte	31.140	3.016	34.156	172	160	11ª
Operai specializzati	29.530	2.860	32.390	172	160	11ª
Tecnici di lavorazione	28.456	2.756	31.212	156	144	10ª
Operai qualificati	27.382	2.652	30.034	156	144	10ª
Operai comuni	25.771	2.496	28.267	156	144	10ª

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

TABELLA *E*

Salariati assunti per lavori di carattere stagionale

(Art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265)

In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 30 *aprile* 1968

CATEGORIA	Fondo adeguamento pensioni		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupaz.	Contributo ENAOLI	Contributo globale giornaliero		Marca settimanale	Classe di contribuzione
	A carico Amm.ne	A carico dipendenti				A carico Amm.ne	A carico dipendenti		
Operai qualificati	480,70	241,30	76	87,40	5,70	649,80	241,30	31	8ª
Operai comuni di 1ª classe	455,40	228,60	72	82,80	5,40	615,60	228,60	31	8ª

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

TABELLA *F*

Salariati assunti per lavori di carattere stagionale

(Art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265)

In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 *luglio* 1968

CATEGORIA	Fondo adeguamento pensioni		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupaz.	Contributo ENAOLI	Contributo globale giornaliero		Marca settimanale	Classe di contribuzione
	A carico Amm.ne	A carico dipendenti				A carico Amm.ne	A carico dipendenti		
Operai qualificati	522,50	262,20	76	87,40	5,70	691,60	262,20	31	8ª
Operai comuni di 1ª classe . .	495 —	248,40	72	82,80	5,40	655,20	248,40	31	8ª

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

TABELLA *G*

In vigore dal 1° *gennaio* 1969

CATEGORIA	Fondo adeguamento pensioni	Assicurazione contro la t.b.c.	Contributo globale mensile	Marca mensile		Classe di contribuzione
				per gli operai iscritti alla invalidità vecchiaia e t.b.c.	per gli operai iscritti alla sola invalidità	
Capi operai	35.435	3.432	38.867	192	178	12ª
Capi d'arte	32.214	3.120	35.334	192	178	12ª
Operai specializzati	30.603	2.964	33.567	172	160	11ª
Tecnici di lavorazione . . .	29.530	2.860	32.390	172	160	11ª
Operai qualificati	28.456	2.756	31.212	156	144	10ª
Operai comuni . . .	26.845	2.600	29.445	156	144	10ª

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

TABELLA *H*

Salariati assunti per lavori di carattere stagionale

(Art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265)

In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 *dicembre* 1968

CATEGORIA	Fondo adeguamento pensioni		Assicurazione contro la t.b.c.	Assicurazione contro la disoccupaz.	Contributo ENAOLI	Contributo globale giornaliero		Marca settimanale	Classe di contribuzione
	A carico Amm.ne	A carico dipendenti				A carico Amm.ne	A carico dipendenti		
Operai qualificati	550 —	276 —	80	92	6	728	276	31	8ª
Operai comuni di 1ª classe	522,30	262,20	76	87,40	5,70	691,60	262,20	31	8ª

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

(11747)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica relativo alla convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero, firmata a Londra il 7 giugno 1968.

Il 10 aprile 1972 ha avuto luogo a Strasburgo, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, il deposito dello strumento di ratifica relativo alla convenzione europea nel campo dell'informazione sul diritto straniero, firmata a Londra il 7 giugno 1968, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, n. 1510, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 25 novembre 1971.

Ai sensi dell'art. 17, comma terzo, della convenzione, la stessa è entrata in vigore per l'Italia l'8 giugno 1972.

Il Ministero di grazia e giustizia è stato designato quale organo di ricezione e di trasmissione ai sensi dell'art. 2, comma terzo, della convenzione stessa.

(11858)

Scambio degli strumenti di ratifica del protocollo concluso a Londra il 28 aprile 1969 e recante modifiche alla convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmata a Londra il 4 luglio 1960, intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

Il 4 ottobre 1973, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 aprile 1973, n. 194, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 16 maggio 1973, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica del protocollo concluso a Londra il 28 aprile 1969 e recante modifiche alla convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, firmata a Londra il 4 luglio 1960, intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

In conformità all'art. 9, paragrafo 2, il protocollo entrerà in vigore il 4 novembre 1973.

(11846)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

Corso dei cambi del 12 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	564,25	564,25	563,30	564,25	565 —	564,25	564,20	564,25	564,25	564,25
Dollaro canadese	562 —	562 —	562,25	562 —	560,75	562 —	561,90	562 —	562 —	562 —
Franco svizzero	187,75	187,75	188,50	187,75	187,10	187,72	187,90	187,75	187,75	187,70
Corona danese	100,50	100,50	100,50	100,50	99,25	100,50	100,4505	100,50	100,50	100,50
Corona norvegese	103,75	103,75	103,85	103,75	102,80	103,70	103,80	103,75	103,75	103,70
Corona svedese	135,61	135,61	135,20	135,61	134,25	135,60	135,58	135,61	135,61	135,60
Fiorino olandese	227,10	227,10	227,25	227,10	224,50	227,15	227,30	227,10	227,10	227,10
Franco belga	15,446	15,446	15,43	15,446	15,28	15,42	15,445	15,446	15,44	15,44
Franco francese	134,15	134,15	134,60	134,15	132,50	134,18	134,25	134,15	134,15	134,15
Lira sterlina	1369,50	1369,50	1371 —	1369,50	1363 —	1369,50	1369,50	1369,50	1369,50	1369,50
Marco germanico	235,13	235,13	234,70	235,13	233,75	235,10	235,25	235,13	235,13	235,10
Scellino austriaco	31,68	31,68	31,70	31,68	31,50	31,65	31,71	31,68	31,68	31,70
Escudo portoghese	24,48	24,48	24,50	24,48	24,15	24,48	24,50	24,48	24,48	24,48
Peseta spagnola	9,96	9,96	9,94	9,96	9,90	9,96	9,9625	9,96	9,96	9,95
Yen giapponese	2,1235	2,1235	2,1350	2,1235	2,12	2,12	2,13	2,1235	2,12	2,12

Media dei titoli del 12 ottobre 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,70
Redimibile 3,50 % 1934	99,70
» 3,50 % (Ricostruzione)	90,125
» 5 % (Ricostruzione)	95,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,950
» 5 % (Città di Trieste)	95,10
» 5 % (Beni esteri)	93,550
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,70
» 5,50 % » » 1968-83	9,90
» 5,50 % » » 1969-84	95,375
» 6 % » » 1970-85	98,450
» 6 % » » 1971-86	98,60
» 6 % » » 1972-87	98,45
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	564,225
Dollaro canadese	561,95
Franco svizzero	187,825
Corona danese	100,475
Corona norvegese	103,775
Corona svedese	135,595
Fiorino olandese	227,20
Franco belga	15,445
Franco francese	134,20
Lira sterlina	1369,50
Marco germanico	235,19
Scellino austriaco	31,695
Escudo portoghese	24,49
Peseta spagnola	9,961
Yen giapponese	2,127

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Scicli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1973, il comune di Scicli (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 628.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11856)

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1973, il comune di Reggio Emilia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 94.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11804)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1973, registro n. 50 Finanze, foglio n. 158, è stato respinto perchè inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 20 gennaio 1969 dal finanziere in congedo assoluto Ruggeri Nolasco Pietro, in quanto con esso non viene impugnato alcun specifico provvedimento amministrativo.

(11805)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1973, registro n. 7 Sanità, foglio n. 112, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Moroni Giancarlo avverso il decreto ministeriale 19 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1971, registro n. 10 Sanità, foglio n. 149, con il quale il ricorrente medesimo veniva collocato in soprannumero, a norma dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, e dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nella qualifica di sorvegliante tecnico nel ruolo della carriera ausiliaria dei sorveglianti tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

(11845)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acerra in liquidazione coatta

Nella riunione del 17 settembre 1973, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acerra di 2ª categoria, con sede in Acerra (Napoli), in liquidazione coatta, il dott. Mario Rosario Pepe è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(11753)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 15 gennaio 1973 e modificata con decreto ministeriale 7 aprile 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di cardio-chirurgia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

	Candidato	Punti
1.	Tempia Giulio, nato a Biella il 22 maggio 1938	punti 98 su 100
2.	Bricco Giovanni, nato a Torino il 6 giugno 1939	» 97 »
3.	Santarelli Paolo, nato a Fano il 12 maggio 1937	» 93 »
4.	Ragusa Beniamino, nato a Cotronei il 26 settembre 1931	» 90 »
5.	Romano Antonio, nato a Palermo il 15 giugno 1940	» 89 »
6.	Bonelli Antonio, nato a Milano il 24 giugno 1932	» 87 »
7.	Bianchi Tiziano, nato a Como il 24 gennaio 1937	» 86 »
8.	Quartuccio Giacomo, nato a Roma il 2 maggio 1940	» 86 »
9.	Viganò Mario, nato a Sesto S. Giovanni il 23 novembre 1938	» 86 »
10.	Cittadini Augusto, nato a Roma il 23 febbraio 1931	» 84 »
11.	Ciampaglia Franco, nato a Pozzuoli il 18 maggio 1939	» 82 »
12.	Rabitti Giorgio, nato a Bagnolo S. Vito il 17 marzo 1938	» 82 »
13.	Lo-Scudo Lucio Silvano, nato a Cotronei il 23 giugno 1936	» 80 »
14.	Borio Luigi, nato a Torino il 29 giugno 1939	» 78 »
15.	Massa Enrico, nato a Napoli il 15 gennaio 1935	» 78 »
16.	Perna Avio Maria Emilio, nato a Gondar il 15 ottobre 1939	» 78 »
17.	Belloni Pierangelo, nato a Mezzana Bigli il 12 luglio 1938	» 76 »
18.	Branchini Bruno, nato a Sommo di Pavia il 17 gennaio 1940	» 74 »
19.	De Gasperis Carlo, nato a Bologna il 15 dicembre 1935	» 74 »
20.	Esposito Renato, nato a Tiggiano l'11 dicembre 1939	» 74 »
21.	Poletti Giuseppe, nato a Torino il 22 luglio 1938	» 74 »
22.	Peronace Bruno, nato a Milano il 16 maggio 1934	» 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11594)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72, nominata con decreto ministeriale 27 marzo 1973 e modificata con decreto ministeriale 5 giugno 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Beltrame Antonio, nato a Trevenzuolo il 5 aprile 1930 . . . punti 100 su 100
2. Cordaro Valerio, nato a Roma il 26 febbraio 1933 . . . » 95 »
3. Lo Bianco Francesco, nato a Roma il 7 agosto 1930 . . . » 95 »
4. Mangiante Paolo Erasmo, nato a Genova il 25 febbraio 1937 . . . » 95 »
5. Castiello Domenico, nato a S. Maria Capua Vetere il 30 settembre 1927 . . . » 90 »
6. Aliventi Franco, nato a Foligno il 17 ottobre 1937 . . . » 90 »
7. Gombos Fernando, nato a Sorrento il 21 febbraio 1936 . . . » 90 »
8. Lolli Rinaldo, nato a Roma il 1° dicembre 1930 . . . » 90 »
9. Marci Franco, nato a Cagliari il 12 gennaio 1927 . . . » 90 »
10. Rivabella Emilio, nato a Roccabianca il 14 agosto 1925 . . . » 85 »
11. Lehmann Walter, nato a Fiume il 17 giugno 1936 . . . » 85 »
12. Piazza Angelo, nato a Susegana il 22 luglio 1933 . . . » 85 »
13. Sambo Franco, nato a Venezia il 2 luglio 1934 . . . » 85 »
14. Speciale Aldo, nato a Messina il 22 novembre 1930 . . . » 85 »
15. Corvi Giovanni Battista, nato a Napoli il 10 dicembre 1918 . . . » 83 »
16. Amato Romano, nato a Tripoli di Siria l'11 agosto 1928 . . . » 80 »
17. Bracchetti Adriano Socrate, nato a Milano il 16 gennaio 1937 . . . » 80 »
18. Pizzoni Dario, nato a Milano il 2 dicembre 1936 . . . » 80 »
19. Tenti Federico Vincenzo, nato a Livorno il 13 agosto 1928 . . . » 80 »
20. Gualdi Camillo, nato a Napoli il 24 ottobre 1925 . . . » 78 »
21. Preda Gigi Ettore, nato a Pavia il 30 maggio 1929 . . . » 78 »
22. Sfondrini Giuseppe, nato a Belgioioso il 14 maggio 1938 . . . » 78 »
23. Carlassare Angelo, nato a Portogruaro il 4 giugno 1923 . . . » 75 »
24. De Angelis Giuseppe, nato a Roma il 1° novembre 1933 . . . » 75 »
25. Di Pilato Alfonso, nato a Taranto il 26 marzo 1924 . . . » 75 »
26. Falcolini Giuliano, nato a Roma il 24 febbraio 1931 . . . » 75 »
27. Giangregorio Gioacchino, nato a Terlizzi il 27 marzo 1927 . . . » 75 »
28. Negro Pier Giovanni, nato a Torino il 30 maggio 1926 . . . » 75 »
29. Romano Biagio, nato a Palermo il 28 novembre 1927 . . . punti 75 su 100
30. Sanvito Vito, nato a Monopoli il 2 gennaio 1936 . . . » 75 »
31. Tellarini Antonio, nato a Milano il 9 gennaio 1933 . . . » 75 »
32. Macchi Angelo, nato a Bologna l'11 gennaio 1934 . . . » 73 »
33. Ivaldi Cesare, nato ad Asti il 7 agosto 1931 . . . » 72 »
34. Badile Salvino, nato a Mestre Venezia il 14 febbraio 1937 . . . » 70 »
35. Becce Luigi, nato a Savona il 24 giugno 1918 . . . » 70 »
36. Brusotti Cesare, nato a Pavia l'11 febbraio 1935 . . . » 70 »
37. Buffone Angelo, nato a Carpanzano il 7 novembre 1929 . . . » 70 »
38. Caramanna Vincenzo, nato a Palermo il 4 gennaio 1934 . . . » 70 »
39. Cofini Sabatino Italo, nato a Massa d'Albe l'11 gennaio 1928 . . . » 70 »
40. Colico Giovanni Luigi, nato a Legnano il 28 aprile 1926 . . . » 70 »
41. Fabrizi Marcello, nato a Roma il 7 novembre 1924 . . . » 70 »
42. Mazzuca Titta, nato a Petilia Policastro il 5 ottobre 1932 . . . » 70 »
43. Micheletti Gianfranco, nato a Pisa il 24 settembre 1930 . . . » 70 »
44. Morucci Luciano, nato a Roma il 12 marzo 1933 . . . » 70 »
45. Palattella Giovanni, nato a Massafra il 1° agosto 1931 . . . » 70 »
46. Palattella Pasquale, nato a Taranto il 1° marzo 1934 . . . » 70 »
47. Tombetti Fiorenzo, nato a Cesena il 5 gennaio 1924 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1973

Il Ministro: GUI

(11596)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il decreto del medico provinciale di Como n. 387 in data 26 gennaio 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como alla data del 30 novembre 1971;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

D'Alessandro dott. Carlo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Componenti:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto di Como;

Eboli prof. Vincenzo, medico provinciale in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità;

De Nicolai prof. Egidio, primario chirurgo dell'ospedale di Lecco;

Chirico prof. Mario, primario medico dell'ospedale di Merate;

Oldrini dott. Eros, medico condotto di Cernobbio.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Como.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lecco.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino atti ufficiali della Regione, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Como e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Como, della prefettura di Como e dei comuni interessati.

Milano, addì 1° agosto 1973

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(11810)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario capo-direttore di macello vacante nella provincia di Piacenza.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3583 in data 20 dicembre 1971, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario capo-direttore di macello vacante nel comune di Fiorenzuola d'Arda;

Visto il proprio decreto n. 2513 del 30 aprile 1973, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice ed i verbali dei lavori della stessa;

Ritenuto che i predetti atti sono regolari e che pertanto si debba procedere all'approvazione della graduatoria formulata dalla predetta commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di veterinario capo-direttore di macello vacante nel comune di Fiorenzuola d'Arda:

1 Corbellini Arnaldo	punti	168,790
2. Villa Ermanno .	»	164,005
3 Basini Giorgio	»	143,000
4. Casella Pier Arnaldo .	»	133,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio, della prefettura di Piacenza e del comune interessato

Piacenza, addì 28 settembre 1973

Il veterinario provinciale: BERGOMI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5462 del 28 settembre 1973, con il quale è stata approvata da graduatoria del concorso al posto di veterinario capo-direttore di macello vacante nel comune di Fiorenzuola d'Arda;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina del vincitore del predetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. Corbellini Arnaldo è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario capo-direttore di macello del comune di Fiorenzuola d'Arda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio, della prefettura di Piacenza e del comune interessato.

Piacenza, addì 28 settembre 1973

Il veterinario provinciale: BERGOMI

(11651)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1973, n. **49.**

Provvedimenti a favore della proprietà diretto coltivatrice.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 18 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale può concedere un concorso negli interessi sui mutui contratti per le finalità di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817.

I mutui di cui al precedente comma avranno la durata di 15 anni.

Art. 2.

Il concorso negli interessi di cui al precedente articolo è pari alla differenza tra le rate di ammortamento, calcolate al tasso di interesse praticato dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, e le rate di ammortamento calcolate al tasso dell'uno per cento.

Art. 3.

Le domande di concorso vanno presentate alla giunta provinciale per il tramite dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale provvede all'istruttoria.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono approvati dalla giunta provinciale.

Il concorso interessi sarà concesso e liquidato con decreto del presidente della giunta provinciale sulla base di elenchi rendiconto e previo accertamento da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura degli avvenuti acquisti.

Art. 4.

Oltre alle priorità stabilite nell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 14 agosto 1971, n. 817, deve essere data preferenza alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori rientrati dall'estero.

Tali operazioni di acquisto possono essere ammesse ai benefici della presente legge purchè i richiedenti abbiano svolto all'estero attività agricola.

Art. 5.

Per gli adempimenti istruttori e per quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817, ed alla legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Art. 6.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato il limite di impegno di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1973.

Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della provincia in misura di L. 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1987.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso L. 50.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 4465 - Categ. X. — Provvedimenti a favore della proprietà coltivatrice L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(11456)

LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1973, n. 50.
Disposizioni concernenti il personale provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 18 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale provinciale, eccettuati i medici e gli psicologi appartenenti al ruolo speciale dei servizi di salute mentale, è attribuito un assegno temporaneo non pensionabile nella misura lorda fissa di L. 100.000, da corrispondere alla scadenza del primo semestre di ogni anno.

L'assegno di cui al comma precedente spetta per intero al personale in servizio continuativo dal primo luglio dell'anno precedente. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore, l'assegno stesso è dovuto in ragione di 1/12 per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni.

Per l'anno 1973 l'assegno predetto sarà corrisposto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge avendo sempre riguardo, ai fini dell'applicazione del precedente comma, al servizio prestato fino alla scadenza del primo semestre.

L'assegno di cui al presente articolo sarà riassorbito in caso di revisione, a qualsiasi titolo, del trattamento economico del personale provinciale.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni è aggiunto il punto seguente:

« 11) Vigilanza e tutela sugli enti locali ».

Dopo l'art. 11 della stessa legge provinciale n. 8 è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 11-*bis*. - *Vigilanza e tutela sugli enti locali.* — Ai servizi di vigilanza e tutela sugli enti locali sono attribuite le sfere di competenza di cui all'art. 54, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ».

Art. 3.

All'art. 16 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come sostituito con legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, dopo il quadro « G 9 » è aggiunto il quadro « G 10 ».

Dopo l'art. 41-*quater* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, aggiunto con legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, è inserito il seguente nuovo articolo.

« Art. 41-*quinquies*. - *Carriera dei veterinari.* — La progressione in carriera dei veterinari avviene secondo le disposizioni del precedente art. 40 ».

All'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente ruolo speciale:

« 16 S - Per i posti di veterinario: diploma di laurea in medicina veterinaria e diploma di abilitazione professionale ».

Art. 4.

All'art. 57 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, i titoli di studio per l'ammissione agli impieghi della carriera direttiva del ruolo amministrativo sono sostituiti dai seguenti:

« diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche e commerciali, sociologia ».

Allo stesso art. 57 fra i titoli di studio per l'ammissione agli impieghi della carriera direttiva del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio, è introdotto il diploma di laurea in scienze statistiche e demografiche mentre fra i titoli di studio per l'ammissione agli impieghi della carriera direttiva del ruolo speciale dell'istruzione è soppresso il diploma di laurea in giurisprudenza.

L'ultimo comma del predetto art. 57 è sostituito dal seguente:

« Nei sopra citati casi di pluralità alternativa dei titoli richiesti, i programmi di esame per i concorsi di ammissione agli impieghi potranno essere informati di volta in volta ad un determinato indirizzo corrispondente ad uno o ad altro dei titoli predetti in rapporto alle specifiche esigenze dell'amministrazione ».

L'ultimo comma dell'art. 58 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Nei sopra citati casi di pluralità alternativa dei titoli richiesti, i programmi di esame per i concorsi di ammissione agli impieghi potranno essere informati di volta in volta ad un determinato indirizzo corrispondente ad uno o ad altro dei titoli predetti in rapporto alle specifiche esigenze dell'amministrazione ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, le lettere *b*), *c*) e *d*) sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) dal segretario generale della giunta provinciale o dal suo sostituto;

c) *d*) da due esperti nelle discipline o materie che formano oggetto dell'esame ».

Art. 6.

Al primo comma dell'art. 70 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, le parole « la Regione » sono sostituite dalle seguenti: « le Regioni ».

Al primo comma dell'art. 71 della predetta legge provinciale n. 8, e successive modificazioni, le parole « della Regione, del consiglio provinciale » sono sostituite dalle seguenti: « delle Regioni ».

Il comando ed il trasferimento di personale della provincia presso il consiglio provinciale, rispettivamente di personale dipendente da quest'ultimo presso la provincia, sono disciplinati dalle norme contenute nella legge provinciale 27 giugno 1961, n. 4, ferme restando, per quanto concerne il personale della provincia, le attribuzioni spettanti al consiglio di amministrazione.

Art. 7.

All'art. 73-*bis* della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, inserito con legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, è aggiunto il comma seguente:

« Compiti inerenti ad attività di informazione e di stampa potranno essere affidati, con le modalità di cui ai commi precedenti, ad altri giornalisti, professionisti o pubblicisti, in numero massimo di due ».

Art. 8.

Al secondo comma dell'art. 74 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, le parole « in ragione di 1/300 » sono sostituite dalle seguenti: « in ragione di 1/250 ».

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 135 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è sostituito dal seguente:

« La misura del compenso orario è pari a 1/160 di un dodicesimo della retribuzione annua tabellare, maggiorata come segue:

per lavoro straordinario feriale 20 %;

per lavoro straordinario notturno (compreso fra le 21 e le 6 del giorno successivo), o festivo, 30 % ».

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

All'art. 151 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

« Per il personale non di ruolo la durata massima dell'aspettativa per infermità è di quattro mesi, con diritto all'intero stipendio per i primi due mesi ed alla metà per il restante periodo, semprechè il personale stesso sia stato assunto per un periodo non inferiore a sei mesi; in caso contrario, la durata massima dell'aspettativa è di tre mesi, con diritto all'intero stipendio per il primo mese ed alla metà per il periodo rimanente ».

Art. 11.

Dopo l'art. 153 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 153-*bis*. - *Aspettativa per motivi di studio*. — Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di studio deve presentare motivata domanda al presidente della giunta provinciale. La giunta provinciale deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di servizio da enunciarsi nel provvedimento, di respingere la domanda e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

Si applicano all'aspettativa per motivi di studio le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo precedente »

Al primo comma dell'art. 154 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, dopo le parole « per motivi di famiglia » sono inserite le seguenti: « rispettivamente per motivi di studio ».

Il secondo comma del predetto articolo è sostituito dal seguente:

« La durata complessiva dell'aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di studio e per infermità non può superare, in ogni caso, tre anni e mezzo in un quinquennio ».

Art. 12.

All'art. 171 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta all'atto della cessazione dal servizio in misura comprensiva del premio di servizio dovuto dall'I.N.A.D.E.L. per il medesimo periodo di tempo, previo rilascio di regolare atto di cessione di tale premio a favore della provincia ».

Per il personale cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione dell'indennità premio, ove non sia già avvenuta, è disposta a norma del comma precedente.

Art. 13.

I quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, sostituiti con legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, sono ulteriormente sostituiti dai quadri allegati alla presente legge.

Art. 14.

Il personale della carriera direttiva, che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga al ruolo speciale della pubblica istruzione e sia in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, è trasferito nel ruolo amministrativo, conservando la qualifica e l'anzianità possedute nel ruolo di provenienza.

Art. 15.

Il servizio di ruolo e non di ruolo, comunque prestato, anche senza continuità, in una determinata carriera con mansioni proprie della carriera superiore da personale che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti inquadrato in quest'ultima, è riconosciuto agli effetti giuridici ed economici, a condizione che il personale stesso sia stato in possesso del titolo di studio richiesto per la carriera superiore.

Art. 16.

Il personale di ruolo della carriera ausiliaria, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, consegue il passaggio alla terza qualifica anche in soprannumero rispetto ai posti di organico.

Il personale ausiliario riconosciuto idoneo in scrutini per la promozione alla terza qualifica espletati dopo l'entrata in vigore della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, che non abbia trovato utile collocazione in graduatoria per mancanza di posti, consegue il passaggio alla qualifica predetta, ai sensi del comma precedente, con decorrenza dalla data dalla quale hanno avuto effetto le altre promozioni conferite in base ai medesimi scrutini.

Al personale della carriera ausiliaria promosso alla terza qualifica mediante scrutini già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge o comunque da effettuarsi entro l'anno 1973, è riconosciuta nella qualifica stessa un'anzianità pari a quella maturata complessivamente nella carriera, diminuita di otto anni.

Le disposizioni del presente articolo si estendono, in quanto applicabili, al personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'art. 20 della presente legge.

Art. 17.

Al personale che abbia conseguito il passaggio da uno ad altro ruolo del personale ausiliario ai sensi dell'art. 17 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, è riconosciuto per intero, con effetto dalla data del passaggio predetto, il servizio prestato nel ruolo di provenienza anche con mansioni diverse da quelle proprie del nuovo ruolo.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche al personale che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chieda il passaggio di ruolo ai sensi dell'art. 17, primo e terzo comma, della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20.

Art. 18.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 18 dicembre 1971, n. 17, al personale contemplato dalla legge è riconosciuto per intero il servizio prestato anche senza continuità presso la Provincia anteriormente alla predetta data.

Al personale di cui al comma precedente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolga mansioni proprie della carriera ausiliaria, è consentito il passaggio nel ruolo corrispondente alle mansioni esercitate, con riconoscimento, in quest'ultimo, di anzianità pari al periodo di servizio prestato con mansioni proprie del ruolo stesso.

Qualora la retribuzione prevista per la qualifica conseguita ai sensi del comma precedente risulti inferiore a quella spettante a seguito dell'applicazione del primo comma, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello goduto nella posizione precedente.

Art. 19.

I veterinari che abbiano svolto anche senza continuità per almeno due anni presso la provincia mansioni connesse al risanamento zootecnico e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano le stesse mansioni, saranno inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo speciale dei veterinari, previo superamento d'un apposito colloquio. La commissione esaminatrice sarà quella di cui al primo comma dell'art. 64 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

Il servizio prestato anche senza continuità presso la provincia anteriormente alla nomina in ruolo dai veterinari di cui al comma precedente, è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

I veterinari inquadrati in ruolo a sensi del presente articolo conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale eccedenza di retribuzione goduta anteriormente alla nomina in ruolo sull'importo dello stipendio iniziale in vigore per la qualifica conseguita.

Si applicano ai veterinari stessi, semprechè prestassero servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'art. 4 della legge medesima.

Art. 20.

Il personale non di ruolo della carriera ausiliaria, assunto ai sensi dell'art. 74, primo e secondo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato in ruolo con la qualifica iniziale corrispondente alle mansioni esercitate, previa dichiarazione della giunta provinciale attestante l'idoneità al servizio.

Il servizio prestato anche senza continuità anteriormente alla nomina in ruolo dal personale di cui al comma precedente, è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

Art. 21.

A decorrere dalla data dalla quale avrà effetto il trasferimento del personale in servizio presso le sedi periferiche dell'INAPLI, dell'ENALC, e dell'INIASA, la provincia assumerà a proprio carico l'onere delle spese per gli stipendi e le altre competenze fisse e accessorie dovute al personale predetto, nella forma e nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, fino a quando non sarà provveduto ad una riorganizzazione generale del personale in relazione alle nuove competenze spettanti alla provincia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 22.

Al maggior onere annuo di L. 230.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 della presente legge, si farà fronte nel modo seguente:

per L. 40.000.000 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 2960 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973;

per L. 190.000.000 mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973.

Al maggior onere annuo di L. 130.000.000 nonché all'onere *una tantum* di L. 270.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 12 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1973, si farà fronte, per l'importo complessivo di L. 400.000.000, con le entrate derivanti dal recupero del premio ceduto alla provincia, a sensi del medesimo art. 12.

All'ulteriore maggiore onere annuo di L. 988.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 13 e 21 della presente legge, a partire dall'esercizio finanziario 1974, si farà fronte con una quota, di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione degli oneri annui di complessive L. 995.000.000, autorizzati con gli articoli 35 e 37 della legge provinciale concernente « Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani e delle amministrazioni ospedaliere nonchè per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche ».

Per gli esercizi successivi, si provvederà con lo stanziamento delle somme occorrenti negli appositi capitoli di bilancio.

Art. 23.

Nello stato di previsione dell'entrata - tabella *A*, per l'esercizio finanziario 1973, è introdotta la seguente variazione:

Di nuova istituzione:

Cap. 745. - Recupero dall'INADEL delle indennità premio di servizio cedute alla provincia dal personale cessato dal servizio (art. 171 legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni) . . . . L. 400.000.000

Art. 24.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1973, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Categ. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 40.000.000

Cap. 3000 - Categ. VIII. — Spesa per l'acquisto di beni immobili . . . . » 190.000.000

Totale variazioni in diminuzione . . . L. 230.000.000

In aumento:

Cap. 60 - Categ. I. — Spese per il personale amministrativo, contabile e tecnico . . . . . . L. 100.000.000

Cap. 70 - Categ. I. — Spesa per il personale cantoniere . . . . » 28.200.000

Cap. 80 - Categ. I. — Compensi al personale per lavoro straordinario (art. 135 legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8) . . . . » 8.000.000

Cap. 100 - Categ. I. — Spesa per la concessione al personale provinciale dell'indennità premio di servizio (art. 171 legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, articoli 32 e 33 legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, e legge provinciale 13 agosto 1972, n. 17) . . . . » 400.000.000

Cap. 1200 - Categ. I. — Spese per il laboratorio provinciale di igiene, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 920.000 (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 267) . . . . » 5.500.000

Cap. 1240 - Categ. I. — Spesa per il funzionamento dell'ospedale psichiatrico provinciale di Pergine, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 15.000.000 . . . . » 83.000.000

Cap. 1350 - Categ. I. — Spesa per il funzionamento dell'istituto provinciale assistenza infanzia, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 500.000 » 4.300.000

Cap. 1360 - Categ. I. — Spesa per il funzionamento della colonia infantile provinciale di Miralago in Riva, compreso il fitto figurativo calcolato in L. 840.000 . . . . » 1.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 630.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 10 settembre 1973

Il presidente della giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

ALLEGATO

Quadro A 1

RUOLO DEI DIRETTORI GENERALI

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Direttore generale		4

Quadro A 2

RUOLO AMMINISTRATIVO

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Segretario generale della giunta provinciale	1	
Ispettore generale	10	
Direttore di divisione	16	
Direttore di sezione . . . . } Consigliere . . . . }	40	66
Carriera di concetto		
Segretario capo	7	
Segretario principale	28	
Segretario	28	63
Carriera esecutiva		
Coadiutore superiore	27	
Coadiutore principale	120	
Coadiutore	120	267
		396

Quadro B

RUOLO SPECIALE DELLE FINANZE E DEL PATRIMONIO

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Ispettore generale - Direttore della ragioneria	1	
Ispettore generale - Direttore dei servizi di vigilanza e tutela sugli enti locali	1	
Direttore di divisione - Vice direttore della ragioneria	2	
Direttore di sezione di ragioneria Consigliere di ragioneria	4	8
Carriera di concetto		
Ragioniere capo	6	
Ragioniere principale	25	
Ragioniere	25	56
Carriera esecutiva		
Contabile capo	2	
Contabile principale	6	
Contabile	6	14
		78

Quadro C

RUOLO TECNICO DEI LAVORI PUBBLICI

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Ispettore generale - Ingegnere capo	1	
Direttore di divisione - Vice ingegnere capo e ingegneri di divisione	8	
Direttore di sezione - Ingegnere di sezione Consigliere - Ingegnere	15	
Consigliere - Geologo	1	25
Carriera di concetto		
Geometra capo - Perito capo	9	
Geometra principale - Perito principale	38	
Geometra - Perito	38	85
Carriera esecutiva		
Assistente tecnico superiore - Disegnatore superiore	3	
Assistente tecnico principale - Disegnatore principale	9	
Assistente tecnico - Disegnatore	9	21
		131

Quadro D

RUOLO SPECIALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Ispettore generale	3	
Direttore di divisione	4	
Direttore di sezione Consigliere	6	13
Carriera di concetto		
Segretario capo	4	
Segretario principale	4	
Segretario	4	12
		25

Quadro E

RUOLO TECNICO DELL'AGRICOLTURA

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Ispettore generale	1	
Direttore di divisione	1	
Direttore di sezione Consigliere	3	5
Carriera di concetto		
Segretario capo	1	
Segretario principale	4	
Segretario	4	9
Carriera esecutiva		
Fattore azienda agricola		1
		15

Quadro F

RUOLO SPECIALE DELL'ISTRUZIONE

Parte I

PERSONALE ADDETTO A SERVIZI PROVINCIALI

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Ispettore generale	2	
Direttore di divisione	6	
Direttore di sezione Consigliere	12	20
Carriera di concetto		
Segretario capo	2	
Segretario principale	9	
Segretario	9	20
		40

Parte II

PERSONALE ADDETTO A ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE

Qualifiche	Posti	Totale
Carriera di concetto		
Assistente a cattedre principale	7	
Assistente a cattedre	7	14
Carriera esecutiva		
Aiutante tecnico principale	7	
Aiutante tecnico	7	14
		28

Quadro G

G 1. - RUOLO SPECIALE DEL LABORATORIO PROVINCIALE DI IGIENE E PROFILASSI

Ruoli speciali	Posti	Totale
SEZIONE CHIMICA		
Carriera direttiva		
Ispettore generale - Direttore	1	
Direttore di divisione - Coadiutore	2	
Direttore di sezione - Assistente Consigliere Assistente	4	7

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera di concetto		
Segretario capo - Analista preparatore di 1ª classe .	2	
Segretario principale - Analista preparatore di 1ª classe / Segretario - Analista preparatore di 1ª classe	10	12
Carriera esecutiva		
Coadiutore principale - Analista preparatore di 2ª classe .	1	
Coadiutore - Analista preparatore di 2ª classe	1	2
SEZIONE MEDICA		
Carriera direttiva		
Ispettore generale - Direttore .	1	
Direttore di divisione - Coadiutore .	1	
Direttore di sezione - Assistente . / Consigliere - Assistente	2	
Consigliere - Ricercatore aggregato .	5	9
Carriera di concetto		
Segretario capo Analista preparatore di 1ª classe .	1	
Segretario principale - Analista preparatore di 1ª classe . / Segretario - Analista preparatore di 1ª classe	4	5
Carriera esecutiva		
Coadiutore principale - Analista preparatore di 2ª classe .	2	
Coadiutore - Analista preparatore di 2ª classe	2	4
		39

G 2. - RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI DI SALUTE MENTALE

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Ispettore generale - Direttore psichiatra .	1	
Ispettore generale primario	10	
Direttore di divisione - Aiuto .	10	
Direttore di sezione - Assistente . . / Consigliere - Assistente	10	31
Ispettore generale - Igienista .		1
Direttore di divisione - Analista		1
Direttore di divisione - Psicologo . / Direttore di sezione - Psicologo . / Consigliere - Psicologo .		3
Ispettore generale - Sociologo .	1	
Direttore di divisione - Sociologo .	1	
Direttore di sezione - Sociologo . / Consigliere - Sociologo	3	5
Carriera di concetto		
Assistente sociale - Capo .	3	
Assistente sociale principale / Assistente sociale	19	22
Segretario capo analista - Preparatore di 1ª classe	1	
Segretario principale - Analista preparatore di 1ª classe . / Segretario - Analista preparatore di 1ª classe	2	3
Cappellano .		1

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera esecutiva		
Tecnico radiologo superiore	1	
Tecnico radiologo principale / Tecnico radiologo	2	3
Coadiutore principale - Analista preparatore di 2ª classe	1	
Coadiutore - Analista preparatore di 2ª classe	1	2
Assistente sanitaria visitatrice superiore . .	2	
Assistente sanitaria visitatrice principale . . / Assistente sanitaria visitatrice	10	12
		84

G 3. - RUOLO SPECIALE DELL'ASSISTENZA ALL'INFANZIA

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Direttore di divisione - Direttore medico . .		1
Carriera di concetto		
Segretario capo - Caporeparto	1	
Segretario principale - Caporeparto	3	
Segretario - Caporeparto	3	7
Carriera esecutiva		
Puericoltrice superiore	3	
Puericoltrice principale	13	
Puericoltrice	13	29
Coadiutrice sanitaria superiore	1	
Coadiutrice sanitaria principale / Coadiutrice sanitaria	2	3
		40
Coordinatrice dei servizi (contrattuale) . .	1	
Cuoco (contrattuali)	1	
Aiuto cuoco (contrattuali)	1	3
		43

G 4. - RUOLO SPECIALE DELLE VISITATRICI SANITARIE E INSEGNANTI DELL'I.P.A.I.

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera esecutiva		
Assistente sanitaria visitatrice superiore . .	1	
Assistente sanitaria visitatrice principale . . / Assistente sanitaria visitatrice	5	6

G 5. - RUOLO SPECIALE SANATORIALE

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Ispettore generale - Direttore sanatorio provinciale		1

G 6. - RUOLO SPECIALE DELL'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Ispettore generale - Direttore del centro . .	1	
Direttore di divisione - Vice direttore . . .	1	
Direttore di divisione - Psicologo / Direttore di sezione - Psicologo / Consigliere - Psicologo	5	7

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera di concetto		
Consigliere di orientamento capo	1	
Consigliere di orientamento principale	4	5
Consigliere di orientamento		
		12

G 7. - RUOLO SPECIALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Consigliere - Direttore del servizio sociale		1
Carriera di concetto		
Assistente sociale capo	2	
Assistente sociale principale	13	15
Assistente sociale		
		16

G 8. - RUOLO SPECIALE DEI VIGILI SANITARI

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera di concetto		
Capo dei vigili sanitari		1
Carriera esecutiva		
Vigile sanitario principale	4	
Vigile sanitario	4	8
		9

G 9. - RUOLO SPECIALE DEI LITOGRAFI MECCANICI

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera esecutiva		
Litografo - Meccanico principale	2	
Litografo - Meccanico	2	4

G 10. - RUOLO SPECIALE DEI VETERINARI

Ruoli speciali	Posti	Totale
Carriera direttiva		
Direttore di divisione - Veterinario		
Direttore di sezione - Veterinario		2
Consigliere - Veterinario		

Quadro H

H 1. — RUOLO DEGLI AUTISTI

	Posti	Totale
Capo autista	1	
Autista scelto	4	
Autista di 1ª classe	6	11
Autista di 2ª classe		

H 2. — RUOLO DEI MECCANICI CAMIONISTI

	Posti	Totale
Capo meccanico camionista	1	
Meccanico camionista scelto	3	
Meccanico camionista di 1ª classe	8	12
Meccanico camionista di 2ª classe		

H 3. — RUOLO DEGLI USCIERI - BIDELLI

	Posti	Totale
Capo usciere	1	
Usciere - bidello scelto	12	
Usciere - bidello di 1ª classe	45	58
Usciere - bidello di 2ª classe		

H 4. — RUOLO DEGLI INSERVIENTI

	Posti	Totale
Inserviente	60	60

H 5. — RUOLO DEI CANTONIERI

	Posti	Totale
Capo cantoniere	12	
Cantoniere scelto	50	
Cantoniere di 1ª classe	150	212
Cantoniere di 2ª classe		

H 6. — RUOLO DEGLI OPERAI

	Posti	Totale
Capo operaio	1	
Operaio scelto	5	
Operaio di 1ª classe	20	26
Operaio di 2ª classe		

H 7. — RUOLO DEGLI INFERMIERI

	Posti	Totale
Capo sala infermiere	25	
Infermiere scelto	90	
Infermiere di 1ª classe	200	315
Infermiere di 2ª classe		

H 8. — RUOLO DELLE INFERMIERE

	Posti	Totale
Capo sala infermiera	15	
Infermiera scelta	60	
Infermiera di 1ª classe	135	210
Infermiera di 2ª classe		

H 9. — RUOLO DEGLI OPERAI DELL'OSPEDALE PSICHIATRICO PROVINCIALE DI PERGINE

	Posti	Totale
Capo operaio	5	
Operaio scelto	20	
Operaio di 1ª classe	70	95
Operaio di 2ª classe		

H 10. — RUOLO DEGLI INSERVIENTI DELL'OSPEDALE PSICHIATRICO PROVINCIALE DI PERGINE

	Posti	Totale
Inserviente	15	15

H 11. — RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO

	Posti	Totale
Ispettore infermiere	1	
Vice ispettore infermiere	8	
Operaio di 1ª classe	17	26
Operaio di 2ª classe		
Capocuoco (contrattuali)	1	
Vice capocuoco (contrattuali)	1	
Capo fornaio (contrattuali)	1	3
		1.043

(11457)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello **Stato - S.**